

Deliberazione 13 dicembre 2004

Disposizioni in materia di perequazione dei ricavi derivanti dall'applicazione di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati ad incentivare l'estensione di tariffe elettriche differenziate su fasce orarie ai clienti domestici in bassa tensione (deliberazione n. 211/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2004

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 - legge 23 agosto 2004, n. 239.

- Visto il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato.

- Considerato che:
 - la diffusione di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie è essenziale per incentivare i clienti domestici ad un uso razionale del servizio elettrico e funzionale alla riduzione del costo complessivo del medesimo servizio;
 - i vigenti meccanismi tariffari e di perequazione previsti dal Testo integrato, nel caso di proposta da parte delle imprese distributrici di opzioni tariffarie ulteriori domestiche biorarie, non garantiscono la piena copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica delle medesime imprese distributrici;

- con comunicazione dell'Autorità 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp, è stato attivato un gruppo di lavoro con i rappresentanti delle imprese distributrici in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
 - il richiamato gruppo di lavoro ha trasmesso all'Autorità, in data 10 dicembre 2004, proposte per l'introduzione di meccanismi tariffari e di perequazione a garanzia della copertura dei costi di approvvigionamento delle imprese distributrici che offrono opzioni ulteriori domestiche biorarie;
 - con il diffondersi di opzioni ulteriori domestiche biorarie, in presenza di un significativo spostamento dei consumi domestici verso fasce orarie in cui il costo di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica è inferiore, assumerà crescente importanza la corretta allocazione dei benefici di costo derivanti dallo spostamento dei consumi.
- Ritenuto opportuno:
 - modificare il meccanismo di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 48 del Testo integrato, al fine di garantire la piena copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel caso di offerta di opzioni ulteriori domestiche biorarie;
 - condizionare la perequabilità delle opzioni ulteriori domestiche biorarie alla verifica e approvazione preventiva da parte dell'Autorità;
 - che le opzioni ulteriori domestiche biorarie siano ammesse ai meccanismi di perequazione se prevedono:
 - a) corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica coerenti con i costi di approvvigionamento sottostanti;
 - b) meccanismi di salvaguardia a tutela dei clienti domestici che le scelgono, al fine di limitare il rischio di aggravii di costo eccessivi in caso di non sufficiente spostamento dei consumi verso le fasce orarie a basso costo.
 - prorogare i termini del procedimento di approvazione delle opzioni, di cui al comma 4.3 del Testo integrato, relativamente alle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche per l'anno 2005 presentate dalle imprese distributrici ai sensi del comma 4.1 del medesimo Testo integrato, al fine di consentire la compatibilizzazione di dette opzioni ulteriori con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento;
 - avviare un procedimento finalizzato all'adozione di disposizioni per:
 - a) l'incentivazione delle imprese distributrici a rendere disponibili a tutti i clienti domestici misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica su due o più fasce orarie;
 - b) la graduale estensione a tutti i clienti domestici di tariffe con prezzi differenziati su fasce orarie, che incentivino lo spostamento dei consumi verso le ore in cui il costo di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica è più basso;
 - c) la corretta allocazione dei benefici in termini di minor costo di approvvigionamento dell'energia elettrica derivanti dallo spostamento dei consumi verso le fasce orarie in cui il costo di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica è più basso

DELIBERA

1. di sostituire il comma 48.1 del Testo integrato di cui all'Allegato A della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) con il seguente:

48.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera f), è pari a:

$$RD = RA - RE$$

dove:

- RD è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3;
 - RA rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa D1 ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25, con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
 - RE rappresenta il livello dei ricavi effettivi ottenuto come somma:
 - dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, senza sconti o abbuoni, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25, diverse dalle opzioni ulteriori domestiche biorarie perequabili di cui al comma 48.2, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
 - dei ricavi effettivi che l'impresa distributrice consegue dall'applicazione della componente a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica, delle opzioni ulteriori domestiche biorarie perequabili di cui al comma 48.2, ai clienti che scelgono tale tariffa, relativamente ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
 - dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione delle componenti diverse dalla componente CAD della tariffa D2 ovvero della tariffa D3, ai clienti che scelgono le opzioni ulteriori domestiche biorarie perequabili di cui al comma 48.2, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
2. di aggiungere, dopo il comma 48.1 del Testo integrato, i seguenti commi:
 - 48.2 Un'opzione ulteriore domestica che prevede una differenziazione su due fasce orarie della componente a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica, proposta secondo quanto previsto dall'articolo 4, è perequabile se:

i) il prezzo medio unitario di riferimento a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica previsto dall'opzione, determinato ai sensi del comma 48.3, è:

- nel caso di opzione destinata a clienti per i quali sarebbe prevista l'applicazione della tariffa D3, ovvero destinata indistintamente a clienti D2 e clienti D3, maggiore o uguale a $CADlim^{D3}$, pari a:

$$CADlim^{D3} = CADlim * 1,08$$

- nel caso di opzione destinata a clienti per i quali sarebbe prevista l'applicazione della tariffa D2, maggiore o uguale a $CADlim^{D2}$ pari a:

$$CADlim^{D2} = \max \{CADlim * 0,78; CCA^{F4}\}$$

dove:

$$CADlim = (CCA^{F1} * 0,04 + CCA^{F2} * 0,13 + CCA^{F3} * 0,11 + CCA^{F4} * 0,72)$$

con:

- CCA^{F1} è il corrispettivo della componente CCA multioraria per utenze domestiche in bassa tensione vigente relativo alla fascia oraria F1;
- CCA^{F2} è il corrispettivo della componente CCA multioraria per utenze domestiche in bassa tensione vigente relativo alla fascia oraria F2;
- CCA^{F3} è il corrispettivo della componente CCA multioraria per utenze domestiche in bassa tensione vigente relativo alla fascia oraria F3;
- CCA^{F4} è il corrispettivo della componente CCA multioraria per utenze domestiche in bassa tensione vigente relativo alla fascia oraria F4;

ii) con riferimento a ciascun ciclo di fatturazione e a ciascun cliente, nel caso in cui la quota di consumo effettuato nella fascia oraria a minor prezzo sia inferiore al parametro Lim , l'opzione prevede l'automatica applicazione della componente CAD della tariffa D2, ovvero della tariffa D3, in luogo della componente a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento prevista dall'opzione medesima. Il parametro Lim è calcolato come segue:

$$Lim = \left(\frac{N_{OV}^{F1}}{Nh_{tot}^{F1}} * 0,22 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F2}}{Nh_{tot}^{F2}} * 0,29 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F3}}{Nh_{tot}^{F3}} * 0,03 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F4}}{Nh_{tot}^{F4}} * 0,46 \right)$$

dove:

- N_{OV}^{F1} è il numero di ore del bimestre giugno-luglio che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F1 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- N_{OV}^{F2} è il numero di ore del bimestre giugno-luglio che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F2 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;

- N_{OV}^{F3} è il numero di ore del bimestre giugno-luglio che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F3 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- N_{OV}^{F4} è il numero di ore del bimestre giugno-luglio che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F4 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- Nh_{tot}^{F1} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F1, di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1, nel bimestre giugno-luglio;
- Nh_{tot}^{F2} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F2, di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1, nel bimestre giugno-luglio;
- Nh_{tot}^{F3} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F3, di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1, nel bimestre giugno-luglio;
- Nh_{tot}^{F4} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F4, di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1, nel bimestre giugno-luglio.

iii) il corrispettivo previsto dall'opzione bioraria domestica applicabile alla fascia oraria a più alto prezzo è inferiore o uguale a CAD_{MAX} , calcolato secondo la seguente formula:

$$CAD_{MAX} = \frac{CAD(D3) - (CADLim * Lmax)}{1 - Lmax}$$

dove:

- $CAD(D3)$ è la componente CAD della tariffa D3;
- $CADLim$ è il valore di cui al precedente punto i);
- $Lmax$ è un coefficiente calcolato secondo la seguente formula:

$$Lmax = \left(\frac{N_{OV}^{F1}}{Nh_{tot}^{F1}} * 0,04 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F2}}{Nh_{tot}^{F2}} * 0,21 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F3}}{Nh_{tot}^{F3}} * 0,15 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F4}}{Nh_{tot}^{F4}} * 0,60 \right)$$

dove:

- N_{OV}^{F1} è il numero di ore dell'anno solare di riferimento che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F1 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- N_{OV}^{F2} è il numero di ore dell'anno solare di riferimento che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F2 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- N_{OV}^{F3} è il numero di ore dell'anno solare di riferimento che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore

che corrispondono a ore della fascia oraria F3 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;

- N_{OV}^{F4} è il numero di ore dell'anno solare di riferimento che appartengono alla fascia oraria a minor prezzo dell'opzione ulteriore che corrispondono a ore della fascia oraria F4 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1;
- Nh_{tot}^{F1} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F1 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1 nell'anno solare di riferimento;
- Nh_{tot}^{F2} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F2 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1 nell'anno solare di riferimento;
- Nh_{tot}^{F3} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F3 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1 nell'anno solare di riferimento;
- Nh_{tot}^{F4} è il numero totale delle ore appartenenti alla fascia oraria F4 di cui alla tabella 1 dell'allegato n.1 nell'anno solare di riferimento.

48.3 Il prezzo medio unitario di riferimento a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica previsto dall'opzione, di cui al comma 48.2, è ottenuto applicando la seguente formula:

$$P_{RIF} = OV * P_{OV} + OP * P_{OP}$$

dove:

- P_{RIF} è il prezzo medio unitario di riferimento di cui al comma 48.2, punto i);
- P_{OV} è il corrispettivo previsto dall'opzione bioraria domestica per i prelievi effettuati nella fascia oraria a più basso costo;
- P_{OP} è il corrispettivo previsto dall'opzione bioraria domestica per i prelievi effettuati nella fascia oraria a più alto costo;
- OV è un coefficiente calcolato come segue:

$$OV = \left(\frac{N_{OV}^{F1}}{Nh_{tot}^{F1}} * 0,04 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F2}}{Nh_{tot}^{F2}} * 0,13 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F3}}{Nh_{tot}^{F3}} * 0,11 \right) + \left(\frac{N_{OV}^{F4}}{Nh_{tot}^{F4}} * 0,72 \right)$$

dove $N_{OV}^{F1}; N_{OV}^{F2}; N_{OV}^{F3}; N_{OV}^{F4}; Nh_{tot}^{F1}; Nh_{tot}^{F2}; Nh_{tot}^{F3}; Nh_{tot}^{F4}$ sono definiti come previsto al comma 48.2, punto iii);

OP è un coefficiente pari a:

$$OP = OV - 1$$

48.4 La verifica di cui al comma 48.2 è effettuata dall'Autorità nell'ambito delle verifiche previste dal comma 4.3, utilizzando i valori della componente CCA vigente al 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui sono destinate le opzioni;

3. di sospendere fino al 24 dicembre 2004 i termini di cui al comma 4.3 del Testo integrato, relativamente all'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005 proposte dalle imprese distributrici ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato;
4. di consentire alle imprese distributrici che hanno proposto opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005, di sottoporre all'Autorità entro e non oltre il 20 dicembre 2004, proposte di modifica delle medesime opzioni, al fine di renderle compatibili con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento;
5. di avviare un procedimento finalizzato a:
 - a. indurre, anche attraverso disincentivi, le imprese distributrici a rendere disponibili a tutti i clienti domestici misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica su due o più fasce orarie;
 - b. estendere gradualmente a tutti i clienti domestici l'accesso a tariffe con prezzi differenziati su fasce orarie, che incentivino lo spostamento dei consumi verso le ore in cui il costo di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica è più basso;
 - c. definire meccanismi per la corretta allocazione dei benefici in termini di minor costo di approvvigionamento dell'energia elettrica derivanti dallo spostamento dei consumi verso le fasce orarie in cui il costo di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica è più basso;
6. di designare quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione tariffe;
7. di dare mandato al responsabile del procedimento di predisporre e di rendere disponibili, ai fini della formazione del provvedimento in esito al procedimento di cui al punto 5, uno o più documenti per la consultazione;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.

13 dicembre 2004

Il Presidente A. Ortis